

INTRODUZIONE

Il termine laicità nasce nel XIX secolo, trasformando il suo significato, passando infatti da “non appartenenza al clero” nell’ambito religioso, a un ruolo disconnesso dalla religione, ovvero colui che si stacca dalla professione religiosa, dalla confessione per essere membro attivo della società civile. La laicità come noi oggi la conosciamo trova la sua ragion d’essere nelle Carte costituzionali moderne, dove viene separato il ruolo dello Stato da quelle delle confessioni religiose, consentendo al contempo alle istituzioni civili di creare un proprio catalogo di regole e valori, ispirate al principio della convivenza.

Il presente lavoro si articola in tre parti; nella prima verrà dato uno sguardo alle origini della laicità, analizzandone i simboli, e andando ad analizzare quelle che sono le norme di disciplina della laicità come la costituzione e le sentenze della corte costituzionale in materia. Inoltre, verrà data un’ampia analisi dei diversi modelli di laicità, come quello francese, inglese, il punto di vista della Cedu in materia, nonché l’istituzione Europa. Infine, verranno individuate e trattate le problematiche di laicità nelle attuali società, multiculturali, analizzando in maniera approfondita l’Islam, e le problematiche che l’integrazione o meglio la mancata integrazione comporta con la nostra cultura, analizzando nel dettaglio tali problematiche, quali fecondazione assistita, matrimoni omosessuali, il crocifisso, anche attraverso l’analisi di case history avvenute in Italia e/o in Europa.

La seconda parte, entrerà nel dettaglio di quella che è la questione della laicità in Francia, con riferimento ai possibili problemi tra Stato e Chiesa. In merito alla giurisprudenza sul tema della laicità in Francia, verrà ripercorso l’excursus storico che ha portato alla situazione odierna, a cominciare dal Rapporto Stasi, dove la “Commissione di riflessione sull’applicazione del principio della laicità nella Repubblica” presieduta da Bernard Stasi composta da 20 membri, si è riunita il 3 luglio 2003, stilando il rapporto che regola la laicità come principio di unione e come valore universale; si entrerà poi nel merito della legge n. 228 del 15 Marzo 2004 che ha proibito

l'utilizzo di *“segni o abbigliamento mediante i quali gli alunni manifestano vistosamente un'appartenenza religiosa”*. Verrà anche analizzata la legge che vieta il velo in Francia, infatti, nel luglio 2010 l'Assemblea nazionale francese, approva in prima lettura il progetto di legge per vietare il velo integrale su tutto il territorio della Francia. Il testo, fortemente voluto dal presidente e osteggiato dalla comunità islamica, è stato approvato dalla schiacciante maggioranza dei deputati, con 335 voti a favore e un solo contrario. Infine, verrà enunciata anche la recente Carta della Laicità; nel 2013, il ministro dell'Istruzione Vincent Peillon, emana tale documento che di fatto, oltre a stabilire le regole relative all'eguaglianza tra maschi e femmine o al rispetto e comprensione dell'altro, mette in evidenza quell'idea di laicità come divieto di ogni simbolo religioso.

Infine, nel terzo ed ultimo capitolo verrà trattato un tema tanto attuale quanto delicato, relativo alla libertà di satira e religione in Francia. Partendo dal concetto di satira religiosa, e dalle sue origini, secondo cui, la satira è uno degli strumenti più importanti contro la tirannia e la disonestà, nella storia della Francia ha sempre avuto un ruolo primario sin dai tempi della rivoluzione francese, infatti si ricordano come primi pezzi satirici della storia francese, i fogli che attaccavano Maria Antonietta, in quanto aveva incoraggiato il popolo a mangiare dolci di certo poco salutari per la sua salute, verranno poi trattati i collegamenti con la libertà di stampa, tanto da motivare i recenti fatti avvenuti in Francia, ovvero “Charlie Hebdo”, e l'attentato del 13 novembre a Parigi, dove, dalla storia della rivista Charlie Hebdo, si evince chiaramente che si tratta di una storia di conflitti e di lotte in nome della libertà di parola e di opinione, infatti Charlie Hebdo attaccava tutto e tutti, ha attaccato i musulmani, ha attaccato il Papa, Israele, i rabbini, neri e bianchi, omosessuali ed eterosessuali. Ha attaccato ogni tipo di essere umano, secondo un unico scopo, prendere in giro la gente ed era visto in questo senso.

Si parlerà poi del difficile rapporto della laicità con l'Islam che spesso sfocia nel terrorismo religioso, descrivendo, con un'analisi seppur ipotetica dei possibili scenari futuri.

CAPITOLO PRIMO

LA LAICITA'

1. Definizione ed origine

Nell'accezione moderna, il termine laicità nasce essenzialmente nel XIX secolo. Tale termine ha nel corso degli anni acquisito una duplice valenza: sotto il profilo religioso, esso rinvia a quella parte di comunità ecclesiale-religiosa diversa dal clero ufficiale; sotto il profilo civile, rimanda alla separazione tra *civitas* e *fides*. In quest'ultima connotazione si tiene conto dell'ordine civile e secolare, separato dalla religione e dalla professione religiosa. E siccome lo Stato civile-secolare contiene normalmente più di una religione, il suo ordinamento deve essere necessariamente essere "laico", onde evitare irragionevoli privilegi e discriminanti esclusioni.

Per capire il ruolo che oggi ha la laicità nello Stato in generale e nello Stato costituzionale in particolare, bisogna analizzare la storia del costituzionalismo occidentale, indagando sulle radici fra Stato e religione. Ciò che in Occidente trova un primo fondamentale riferimento nel rapporto tra lo Stato e la religione cristiana. Il punto originario di riferimento può da questo punto di vista fatto risalire al precetto dell'Evangelo, lì dove si afferma che è importante «rendere a Cesare quel che è di Cesare e a Dio quel che è di Dio»¹. Una risposta questa del Fondatore all'insidiosa provocazione dei farisei sulla liceità di pagare il tributo ai romani. La risposta di Gesù rappresenta il presupposto del "dualismo cristiano", da cui ha origine il dualismo Stato-Chiesa; si tratta dell'intelligenza duale, che vede due comunità reciprocamente correlate, ma non identiche, di cui nessuna ha il carattere della totalità. Da ciò si evince come già all'epoca vi era la distinzione tra realtà gius-politiche e realtà religiose, fra sacro e profano, dove "il sacro non rappresenta tanto un valore che si aggiunge al bene,

¹ Lc 20, 20-26 .

al vero e al bello, bensì rappresenta la matrice dalla quale questi valori nascono, per usare un'immagine, diciamo che la religione non è un ramo, ma il tronco stesso dell'albero".²

Nel corso della plurisecolare storia del costituzionalismo occidentale, in cui emerge via via la distinzione tra l'uomo antico e l'uomo contemporaneo, presupposto della radicale trasformazione avutasi nell'intera storia dell'umanità.³ Se infatti nelle epoche passate il tronco della società religiosa e culturale era costituito dal sacro, oggi invece tale figura sembra subire una riduzione di importanza.

In epoca pre-cristiana, l'educazione al culto del divino coincideva con l'educazione alla vita pubblica, la quale era completamente calata nella sacralità. L'insegnamento era un fatto che risale alla nascita del cristianesimo, ed è sempre il settore dell'istruzione che, ad esempio, nel nascente Regno d'Italia, segna la prima tappa del processo di secolarizzazione. Con l'affermarsi del cristianesimo, per la prima volta la religione si stacca dalla società e le si contrappone, diventando dunque un ambito particolare, un sacro che affianca, anziché penetrare e in qualche modo risolvere e assorbire, il profano. È difficile spiegare le ragioni di questo fenomeno. Tuttavia, queste rappresentano le motivazioni alla base del rifiuto della storia e del mondo per i primi cristiani, che apparvero ai pagani come peggiori nemici del genere umano⁴. Così già nel III secolo, la Chiesa organizza il catecumenato, e organizza una qualche forma di catechesi per le famiglie cristiane già battezzate. La società del medioevo manifesterà invece forti tensioni, anche a seguito dell'aumento di valori profani. Infatti, la lotta tra sacro e profano è latente nel lungo conflitto tra Chiesa e Stato. Ne consegue che la laicizzazione o secolarizzazione, come variamente definita, procede inesorabilmente.⁵

La Chiesa tenta di imporre la sua dottrina in un contesto socio-culturale volto sempre più al profano, introducendo il catechismo, quale strumento tipico

² J. WACH *Types of religious experience, Christian and non-Christian*, University of Chicago Press, Chicago, 1951.

³ P. SINISCALCO, *Laici e laicità. Un profilo storico*, Ave, Roma 1986.

⁴ P. PRODI, "Chiesa Cattolica e modernità: un problema ben anteriore all'Illuminismo", in *Chiesa Cattolica e modernità*, pag. 135-147 (136 e 147).

⁵ C. VASALE, "Laicità e politica", in *Lessico della laicità*, pag. 81-99 (85).

dell'insegnamento religioso, strumento che viene favorito dall'interesse delle classi dominanti che consideravano la religione come *instrumentum regni*. Insomma, fin dal IV secolo si delineano due tentazioni reciproche: da parte dell'autorità statale è importante servirsi della Chiesa come *instrumentum regni*; da parte di uomini di Chiesa diventa importante servirsi dello Stato come *intrumentum salvationis* (e quindi *potentiae*). Ma la dialettica tra i due poteri sembra ormai essere iscritta nella logica delle cose.⁶

L'Italia, rispetto alle altre nazioni europee, è stata caratterizzata da una grande precocità economica e culturale, ma a fronte di questa precocità ed eccellenza delle sue origini nazionali, l'Italia fu l'ultima grande nazione europea, a diventare uno Stato unitario compiuto. Causa e arbitro di questa situazione fu lo Stato della Chiesa, unico caso di potere temporale in Occidente, che, proprio dopo il Mille, con Gregorio VII, inaugurò, per rafforzare il suo potere, una strategia mirante a suddividere l'Italia e a impedirne ogni forma di unificazione. La Chiesa aveva infatti assunto un potere e un ruolo politico sempre più crescenti già nell'alto Medioevo, quando i due principi della sovranità, religioso e laico, erano ancora confusi e unitariamente operanti nell'Impero Romano d'Oriente. E proprio per difendersi dall'invadenza di Bisanzio, Gelasio I, fin dal V secolo, aveva nettamente distinto la sacra autorità dei pontefici dalla potestà regale.

Facendo un balzo di circa cinque secoli, non si può non fare riferimento alla "libera Chiesa in libero Stato" di Cavour e il rifiuto di Pio IX a riconoscere, dopo la breccia di Porta Pia, Roma capitale d'Italia. Inoltre, nel XIX secolo non possiamo non ricordare l'inaugurazione del monumento, voluto dalla massoneria, a Giordano Bruno in Campo dei Fiori (1889), nello stesso luogo in cui il filosofo era stato arso vivo il 17 febbraio del 1600; inaugurazione accompagnata da una grande manifestazione che riscosse il benevolo assenso di Francesco Crispi. Tuttavia, appare evidente come non sia affatto semplice seguire tutte le complesse e alterne vicende dei rapporti tra Stato

⁶ P.A. NIGRO., *Scuola e famiglia nella costituzione italiana*, in [www.istitutodegasperi](http://www.istitutodegasperi.emilia-romagna.it) emilia-romagna.it., 2008

italiano e Chiesa cattolica nel contesto dei mutamenti economici, sociali e politici in ambito nazionale e internazionale.

Per arrivare al concetto di laicità nella sua accezione contemporanea, bisogna tuttavia far riferimento all'autonomia della coscienza, anche sul piano spirituale. Questa nozione viene in qualche modo evidenziata nell'articolo 10 della *Dichiarazione dei diritti dell'uomo e del cittadino* del 1789: “Nessuno deve essere molestato per le sue opinioni, anche religiose, posto che la loro manifestazione non turbi l'ordine pubblico stabilito dalla legge”.⁷

Si è portati a pensare, dunque, che col passare dei secoli, il concetto di laicità abbia assunto un significato ben distinto. Esso viene definito come la “condizione del laico e con questo significato è attestata nella lingua italiana a partire dal 1869 e affonda le sue radici nella differenza, tipica del giudaismo e della Chiesa cristiana, fra chierici e laici. Si tratta di una distinzione sancita dal IV secolo in poi, che ha riservato il termine laico e la condizione di laicità al battezzato che non è chierico, perché non ha ricevuto gli ordini, e non è nemmeno religioso (perché non ha professato voti) come confermato anche dalla enciclica *Lumen gentium*”⁸. Solo successivamente, ovvero nel XX secolo, l'espressione laicità è assunto per indicare non solo il non battezzato ma anche l'anticlericale, in quanto ateo, marxista o liberale, e in questo senso compare negli scritti di Pio XII e nei suoi riferimenti alla legittima sana laicità dello Stato.

Col passare dei secoli, il concetto di laicità risulta fortemente cambiato. Negli anni '50 del secolo scorso, ad esempio, la laicità era considerata un elemento di uguaglianza. In particolare, in Italia alla luce dei principi stabiliti dalla Costituzione repubblicana del 1948, iniziò a prendere forma un orientamento giurisprudenziale riguardante proprio la libertà di professione religiosa. D'altro canto, la Chiesa ha una concezione non “secolarizzata” della laicità, la quale è spesso citata dall'autorità ecclesiastica ma solo per smentire accuse di arretratezza.

⁷ VITALE A., *Corso di diritto ecclesiastico, ordinamento giuridico e interessi religiosi*, VIII ed., Giuffrè, Milano 1996

⁸ Vedi enciclica 1964, n. 31

Allo stesso tempo lo Stato decide di non rimanere indifferente rispetto al fenomeno religioso. Basti dire del nostro ordinamento, nel quale con una interpretazione costituzionalmente orientata si riconosce la peculiare rilevanza della dimensione religiosa, considerata alla stregua di fattore idoneo a concorrere alla realizzazione del “pieno sviluppo della persona umana” e del “progresso spirituale della società”. Alla luce di queste generiche osservazioni sul problema della laicità e dello Stato laico, pare pertanto opportuno delineare il primo ambito d’indagine, che è volto essenzialmente all’individuazione delle regole che disciplinano il rapporto tra Stato e Confessioni religiose; ovvero alla delimitazione e alla regolazione delle modalità d’intervento dell’ordinamento giuridico statale nei confronti delle varie fedi e le peculiarità del loro reciproco rapporto. In secondo luogo, si tratterà poi di esaminare le specifiche caratteristiche del rapporto tra Stato e individuo: oltre all’enunciazione dei diritti che dovranno essere garantiti a ogni singola persona, sarà necessario approfondire la valenza e l’esigenza delle deroghe “all’efficacia del diritto comune in virtù di imperativi della coscienza o di precetti religiosi”⁹. L’analisi si sposterà, d’altro canto, sull’individuazione dei possibili limiti al diritto dell’individuo di attuare nella pratica quotidiana le manifestazioni identitarie e i comportamenti prescritti dalla propria fede

1.1 Il principio di laicità di fronte alla Costituzione e alla giurisprudenza costituzionale

Di fronte alla nuova domanda di diversità spirituale e religiosa, la pratica della laicità e dello Stato laico ha cominciato ad adeguarsi. L’obiettivo prioritario d’eguaglianza fra i vari orientamenti religiosi e non religiosi rappresenta un processo di lunga durata, non ancora compiuto. La Costituzione italiana, come molte Carte costituzionali europee-occidentali, non definisce espressamente come “laica” l’ordinamento statale. Tuttavia, la nostra Carta sembra informata ai valori del

⁹ B. RANDAZZO, *Diversi ed uguali, le confessioni religiose davanti alla legge*, Giuffrè, Milano 2008

pluralismo, che assume un ruolo assai rilevante; appare evidente come la definizione laica dello Stato non può neppure considerarsi una mera successiva elaborazione dottrinale o giurisprudenziale, ma trova fondamento all'interno della Carta e permette tanto al singolo quanto alle formazioni sociali di svolgere le loro attività senza il timore di opprimenti limitazioni di stampo confessionale.

Per capire bene la mancata espressione del principio di laicità all'interno della Costituzione, dobbiamo dapprima analizzare il contesto storico in cui la Carta è stata scritta. Come ben noto, la costituente all'epoca ha operato in un contesto assai limitato. L'approvazione della Carta è frutto di un serrato dibattito, conclusosi con il compresso tra le diverse anime che componevano l'Assemblea le quali, in tema di laicità, avevano opinioni completamente discordanti.

Vi erano, infatti, coloro che spingevano per rendere il nostro ordinamento con forti tendenze confessionali, e allo stesso modo chiedevano di rendere l'insegnamento religioso nella scuola pubblica come "costituzionalmente doveroso" per incrementare le "aspirazioni profonde di ordine religioso del popolo italiano"¹⁰. O ancora si chiedeva di definire il matrimonio come "indissolubile". Fu così, in questo clima, che si arrivò alla conclusione che i principi che avrebbero dovuto ispirare l'assemblea, furono quelli dettati dai Patti lateranensi, soluzione approvata in pieno dalla Santa Sede per tutelarsi contro le ancora incerte prospettive politiche dell'Italia repubblicana. Da parte cattolica questo aveva un principale obiettivo: "creare una Costituzione non ideologica, che in essa e per essa fosse possibile una libera azione non soltanto delle forze politiche, ma anche di tutti i movimenti ideologici che stanno nello sfondo delle forze politiche stesse"¹¹.

In particolare, la Costituzione nel 1947 nel dettare i principi fondamentali della disciplina del fenomeno religioso ha seguito un duplice criterio: garantire la libertà religiosa individuale e dei gruppi informali¹²; garantire la libertà di confessione

¹⁰ Atti Ass. Cost., VII, 623.

¹¹ La Costituzione della Repubblica nei lavori preparatori della Assemblea Costituente in Atti Ass. Cost., I, 396; sull'argomento anche N. OCCHIOCUPO, *Liberazione e promozione umana nella Costituzione*, Giuffrè, Milano 1984, 27 ss.

¹² Art. 2 Cost.

religiosa in misura uguale per tutti, anche in materia religiosa¹³. Ciò significa che occorre riconoscere il carattere originario ed indipendente dell'ordinamento della Chiesa cattolica e delle altre religiose.

Inoltre, sempre nella Costituzione italiana viene disciplinata anche la libertà e il trattamento paritario nei confronti degli enti ecclesiastici, delle istituzioni o associazione con fine di religione e di culto. Tutte queste norme, relative alla libertà religiosa e al fenomeno religioso possono essere coordinate in un sistema, al quale è doveroso aggiungere anche le norme riguardanti il diritto alla libertà religiosa, e il diritto a manifestare il proprio pensiero¹⁴. Vista la peculiarità dell'esperienza italiana in materia, ben presto si individuarono quelle che sarebbero state le prospettive della politica ecclesiastica italiana. La prima è la scelta al richiamo espresso, in Costituzione, ai Patti lateranensi, soluzione caldeggiata dalla Santa Sede.¹⁵

Considerando quindi in modo complessivo l'intero corpo normativo in materia di libertà religiosa, si evince che il pluralismo garantito dalla Costituzione nel 1947 non concerne solo la libertà di scelta degli individui, ma anche il diritto all'esistenza, all'organizzazione e alla funzionalità delle organizzazioni religiose e non, sorte in modo del tutto anomalo rispetto allo Stato e agli altri enti pubblici, senza le quali la libertà di scelta individuale non potrebbe essere realmente esercitata.

1.2 Articolo 7 Costituzione e l'interpretazione della Corte costituzionale

Andando ad analizzare nello specifico la Costituzione Italiana, le principali norme che dettano le norme fondamentali sui rapporti tra Stato e le confessioni religiose sono gli artt. 7 e 8 Cost. Dall'articolo 7 si evince una natura pressoché dichiarativa, in quanto tale formula non crea la sovranità della Chiesa, ma si limita a riconoscerla come dato preesistente: ne prende atto e lo sancisce nel testo costituzionale. Tuttavia, il dibattito dottrinale sull'interpretazione dell'articolo 7 Cost. è stato molto vivace, almeno

¹³ Costituzione Italiana art. 8

¹⁴ Costituzione Italiana art. 21

¹⁵ J. PASQUALI CERIOLI, *I rapporti con le confessioni religiose, in Nozioni di diritto ecclesiastico*, a cura di G. Casuscelli, II ed., Giappichelli, Torino 2007

fino a quando, molti anni dopo l'entrata in vigore della Carta, non è intervenuta sul tema la Corte Costituzionale.

Subito dopo l'entrata in vigore della Carta, alcuni giuristi sostennero che i Patti Lateranensi erano stati "costituzionalizzati": si voleva sottolineare in pratica, che la Costituzione aveva recepito le norme degli Accordi del 1929, dando a ciascuna di esse, lo stesso valore formale delle norme della Costituzione. Da questo momento in poi, le norme dei Patti avrebbero assunto la stessa importanza e efficacia delle norme costituzionali, andando quindi a prevalere, non soltanto sulle leggi ordinarie, ma se del caso anche su alcune norme generali della stessa Costituzione. Ben presto è stata abbandonata la tesi della costituzionalizzazione delle singole norme d'origine concordataria. Secondo questa tesi, la Carta in realtà avrebbe costituzionalizzato il "principio concordatario": l'articolo 7 garantirebbe i Patti del 1929 e stabilirebbe la necessità che i rapporti fra Stato e Chiesa cattolica fossero disciplinati da accordi paritari. Tuttavia, alla costituzionalizzazione del "principio concordatario" si è contrapposta quella del "principio pattizio": tale principio accolto dall'articolo 7, oltre alla conservazione delle norme di origine concordataria del 1929, garantirebbe i nuovi accordi, solo se riguardassero le stesse materie disciplinate dai Patti lateranensi.¹⁶

La Corte costituzionale ha affrontato l'interpretazione dell'articolo 7 della Costituzione solo dopo oltre quindici anni dalla sua entrata in funzione, adottando nelle sue prime sentenze qualificazioni volutamente generiche. Secondo una prima pronuncia della Corte, l'articolo 7, *"non sancisce solo un generico principio pattizio da valere nella disciplina dei rapporti fra lo Stato e la Chiesa cattolica, ma contiene altresì un preciso riferimento al Concordato in vigore e, in relazione al contenuto di questo, ha prodotto diritto"*.¹⁷ Nel precisare quale fosse il diritto prodotto, la Corte ha collegato il cpv dell'art. 7 Cost. con il primo comma dell'articolo stesso, per osservare che riconoscendo quest'ultima "una posizione reciproca di indipendenza e di sovranità" allo Stato e alla Chiesa, il richiamo dei Patti "non può avere forza di negare i principi

¹⁶ F. FINOCCHIARO, *Diritto Ecclesiastico*, Zanichelli Editore, Bologna, 2003

¹⁷ Vedi sentenza n.30 del 1971

supremi dell'ordinamento costituzionale dello Stato", e sotto questo profilo ha ammesso il proprio sindacato di costituzionalità.¹⁸

Una parte della dottrina ha ritenuto di contestare quanto stabilito dalla Corte in merito ai principi supremi, infatti, nell'ordinamento italiano, la legge di esecuzione dei Patti lateranensi (n.810 del 1929¹⁹) viene protetta alla stregua di una legge costituzionale. Questo implica, che tali norme possono derogare, quando rispettino i "principi supremi", le norme della Costituzione.

Nella successiva sentenza n.1 del 1977, la Corte tenne a precisare che l'articolo 7 Cost. protegge solo la legge n. 810 del 1929 che ha dato esecuzione ai protocolli del Laterano, e le cui norme potevano essere dichiarate illegittime solo se in contrasto con i principi supremi dell'ordinamento costituzionale, mentre le leggi di applicazione n. 847 e 848 del 1929 erano comuni leggi ordinarie, le cui norme potevano risultare illegittime per contrasto con norme della Costituzione formale.

Dopo l'entrata in vigore degli accordi del 18 febbraio e del 15 novembre 1984, che hanno revisionato quasi integralmente i Patti del 1929, la garanzia offerta dall'art. 7 Cost. dovrebbe essere limitata al Trattato del Laterano, l'unico atto superstite di quei Patti. Tali accordi, non hanno solo portato modifiche al concordato lateranense dell'11 febbraio 1929, ma hanno avuto un effetto più ampio, in quanto hanno abrogato tutte le norme del vecchio Concordato e della legge che l'ha eseguito. Il nuovo Concordato, sottoscritto il 18 febbraio 1984, è diviso in un Accordo di modificazioni, composto da quattordici articoli, e in un Protocollo Addizionale, composto da ulteriori sette norme, contenente le disposizioni esplicative dell'Accordo, fornendone l'interpretazione autentica²⁰. Fu poi con la legge n. 121 del 25 marzo 1985 che venne data esecuzione al Concordato; tale norma, come ricordato, "è vera legge di esecuzione della normativa concordataria ed è valsa a tradurre in norme statali i Patti lateranensi riformati di cui al secondo comma dell'articolo 7 della Costituzione"²⁰.

¹⁸ J. PASQUALI CERIOLI, *op.cit.*, Giappichelli, Torino 2007

¹⁹ Vedi allegato 1

²⁰ V. TOZZI, *C'è una politica ecclesiastica dei Governi. E la dottrina?*, in www.statoechurch.it